

Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Modificazione del 7 ottobre 1983

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visto il rapporto della commissione del Consiglio degli Stati del 26 maggio 1983 ¹⁾;
visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 1983 ²⁾,
decreta:

I

La legge federale del 19 marzo 1965 ³⁾ su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4^{bis}, 2° periodo

^{4bis} ... Il Consiglio federale determina le spese di medico, dentista, medicinali, cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le malattie che possono essere dedotti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1983

Il presidente: Weber

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1983

Il presidente: Eng

Il segretario: Zwicker

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1983 ⁴⁾

Termine di referendum: 16 gennaio 1984

¹⁾ FF 1983 III 283

²⁾ FF 1983 III 289

³⁾ RS 831.30

⁴⁾ FF 1983 III 845

Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Modificazione del 7 ottobre 1983

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1983
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1983
Date	
Data	
Seite	845-845
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 254

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.